

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2905/2026

MICAELA SERENA CURAMI

CC - 26/06/2026

VINCENZO GALATI

R.G.N. 14163/2026

CARMINE RUSSO

- Relatore -

ALDO NATALINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 17/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Reggio Calabria

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione condizionale presentate dal condannato

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanza di misura alternativa, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità dei reati in espiazione, del corposo curriculum criminale del condannato, del lontano fine pena, dell'appartenenza mai cessata del condannato ad un clan mafioso, delle relazione dell'equipe carceraria che riterrebbe necessaria la prosecuzione del percorso intramurario del reo, delle negative informazioni di polizia, ed ha



concluso, pertanto, nel senso che la concessione delle misure richieste fosse ancora prematura (il Tribunale ha dichiarato, invece, inammissibile nel corpo della motivazione, non ripresa sul punto nel dispositivo, l'istanza di detenzione domiciliare per mancanza dei limiti di pena); sulla liberazione condizionale il Tribunale ha, poi, anche evidenziato che il condannato non ha adempiuto alle obbligazioni civili e non si è interessato presso le vittime dei reati.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto sostenere che il soggetto ancora intraneo al clan significa ignorare che il clan mafioso [REDACTED] è ormai disciolto per la collaborazione con la giustizia del capocosca ed il suo successivo decesso presso il carcere in cui era detenuto; l'ordinanza non ha, inoltre, colto i segnali di cambiamento del soggetto e la sua affidabilità dimostrata dal fatto che i permessi premio sono stati fruiti senza rilievi; non è stata concessa, infine, neanche la semilibertà, che pure sarebbe stata permessa dal principio di progressività del trattamento penitenziario.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. Il ricorso deduce, anzitutto, che sostenere che il soggetto è ancora intraneo al clan mafioso [REDACTED] significa ignorare che questo clan è ormai disciolto per il pentimento del capocosca ed il suo decesso presso il carcere in cui era detenuto, ma, anche a prescindere dalla rilevanza della collaborazione con la giustizia del capocosca per sostenere la deduzione dello scioglimento dell'organizzazione criminale nel suo complesso, l'argomento è inammissibile per mancanza di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché critica l'ordinanza impugnata sulla base di un dato probatorio che non è in atti, e che il ricorrente non allega al ricorso, o trascrive, in esso; non si comprende quindi da quale elemento di prova acquisito nel corso dell'istruttoria svolta dal giudice del merito si dovrebbe desumere.



Il ricorso deduce che l'ordinanza non ha colto i segnali di cambiamento del condannato e la sua affidabilità, dimostrata dal fatto che i permessi premio sono stati fruiti senza rilievi.

L'argomento è infondato, in quanto, per superare il doppio giudizio prognostico previsto dall'art. 47 ord. pen., non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, come quella che deriva dal corretto comportamento carcerario, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).

Il ricorso deduce che non è stata concessa neanche la semilibertà, che pure sarebbe stata conforme al principio di progressività del trattamento penitenziario, ma l'argomento è infondato, perché anche la "semilibertà è subordinata alla sussistenza di condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato" (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023, dep. 2024, Mansi, Rv. 285837 - 01).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento " (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550 - 01, in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato), ed il caso in esame è caratterizzato da un condannato che non ha adempiuto alle obbligazioni civili e che, come ricorda l'ordinanza impugnata, non ha effettuato "qualsivoglia interessamento, anche simbolico, nei confronti delle vittime di reato". Ne consegue che in modo non illogico, e coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, è stato motivato nel caso in esame il diniego anche di questo tipo di beneficio.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Così è deciso, 26/06/2026

Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

